



TRIBUNALE FEDERALE FIV

Decisione n. 1/2018

F.I.V.
Federazione Italiana Vela

Organi di Giustizia
depositato il 31/05/2018

PRESIDENTE AVV. ALESSANDRO GHIBELLINI

GIUDICE A LATERE AVV. MICHELE MICALIZZI

GIUDICE A LATERE E RELATORE AVV. CESARE FUMAGALLI

SENTENZA RESA NEL PROCEDIMENTO RPNI 3/18 A CARICO DEL TESSERATO SIG. PIER FRANCESCO CE'.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'udienza del 21/5/18, assente l'incolpato, non assistito e debitamente citato, si procedeva alla relazione sugli atti della causa ed in particolare sull'esposto presentato dalla persona offesa, Tesserato Franco Ferrari, con particolare riferimento alle censure da quest'ultimo proposte contro la decisione del CDP e della Giuria di Appello ed alle risultanze delle indagini svolte dalla Procura Federale. Venivano esaminate le difese dell'incolpato e le imputazioni definitive.

Il Procuratore Federale Avv. Sabbadini, con l'assistenza del VPF Avv. Ghersina, rimarcava la confessione del prevenuto, contenuta nella nota inoltrata via mail in data 10/4/18 alla PF ed al segretario Luca Podestà, cui il PF faceva ampio rinvio nel corso della sua requisitoria. Il PF concludeva dunque per la condanna del prevenuto alla sanzione della sospensione di mesi due.

All'esito dell'istruzione, risoltasi nella disamina del citato esposto e delle difese dell'incolpato, veniva pronunciata sentenza di condanna, come da dispositivo in atti.

I fatti sono, in effetti, pacifici e non contestati, anzi ammessi, dal tesserato incolpato, il quale ha per altro rimarcato la fondatezza della propria opinione e la correttezza delle relative espressioni, con i toni inappropriati rimarcati dall'Accusa, nei confronti del denunciante, responsabile, a dire del prevenuto, di condotte incompatibili con la partecipazione ad attività velica e dipinto come un inetto.

Non può ritenersi sussistente, nemmeno in via dubitativa, la scriminante del diritto di critica; difetta, in particolare, il requisito della continenza espressiva, limite al lecito esercizio del diritto di esprimere opinioni (purché fondate su fatti veri, NdE), superato il quale si trasforma nella gratuita offesa, che certo non può dirsi espressione del diritto costituzionale alla libera manifestazione del proprio pensiero.

La carica offensiva e denigratoria delle frasi pronunciate dal prevenuto, per altro in presenza di più persone (compresi giovani atleti) e la mancanza di qualsivoglia respiscenza da parte dell'incolpato stesso, non consentono il riconoscimento di alcuna attenuante (non essendo tra l'altro dimostrata nemmeno allegata l'esistenza di fatti costituenti provocazione).

Pena equa stimasi dunque la sanzione disciplinare della sospensione di mesi due.

Avv. Alessandro Ghibellini

Avv. Cesare Fumagalli



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Piazza Borgo Pila 40 - Torre A/16 p. - 16 129 Genova - Tel. 010 5445 41 - Fax 010 592864
C.F. 95003780103 - www.federvela.it - email: segretariagenerale@federvela.it